



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 19/12/2019

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **13** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.45 del **19/12/2019**). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Benaglia Francesco
Cavazzoni Eleonora
Benatti Dirce

Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni Chiara

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA	Presente
ALBERINI DANIELE	Presente
BENATTI DIRCE	Presente

BERNI MASSIMO	Assente
CAVAZZONI ELEONORA	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente
MAESTRI GABRIELE	Presente
MANTOVANI ROBERTA	Presente
MEDICI ALESSANDRA	Presente
MURGIA PIETRO	Assente
PAVESI ERICA	Presente
ALLEGRETTI VANNI	Assente
IAFRATE VINCENZO	Presente
RODOLFI ELISA	Assente
BENAGLIA FRANCESCO	Presente
SOLIANI GIANLUCA	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Deliberazione n. 46 del 19/12/2019

Servizio Tributi

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020

Si dà atto che durante la discussione della manovra di Bilancio entra il Consigliere Murgia Pietro. I presenti sono n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO, altresì, il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO il comma 1-quinquies, art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone *"A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it";*

DATO ATTO che il comma 3-bis dello stesso art. 1 prevede che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che "per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

VISTI, altresì:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali attualmente fissato al 31/12/2019;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 16 del 28/2/2005 di "Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018, relativa alla conferma delle aliquote per scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2019 e del limite reddituale di esenzione nella seguente misura:

Scaglioni reddito Aliquota

- fino a 15.000 euro 0,45 %
- oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,55 %
- oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 0,70 %
- oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 0,78 %
- oltre 75.000 euro 0,80 %
- ESENZIONE totale per reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 12.000,00;

EVIDENZIATO che la suddetta deliberazione nr. 47/2018, avente natura regolamentare, era confermativa di aliquote e scaglione di esenzione già determinate negli anni precedenti il 2019;

RITENUTO opportuno, con il presente atto anch'esso di natura regolamentare, modificare il suddetto regime di applicazione dell'addizionale comunale irpef sia in relazione alle aliquote che al regime di esenzione stabilendo di applicare, con decorrenza dal 2020, l'imposta con aliquota unica allo 0,7% e con contestuale elevazione del limite reddituale di esenzione totale ad € 15.000,00;

DATO ATTO che le motivazioni che hanno condotto a tale scelta sono sia di carattere finanziario che di opportunità in prospettiva, in quanto:

- il sistema a scaglioni risultava eccessivamente favorevole per i contribuenti collocati nelle fasce di reddito più elevate;
- il passaggio ad aliquota unica non comporta aumenti eccessivi per i contribuenti collocati nelle fasce di reddito più basse;
- aumenteranno in modo sostanziale i contribuenti, con redditi bassi, che potranno beneficiare dell'esenzione totale dall'imposta;
- i contribuenti con redditi più elevati non potranno più beneficiare delle aliquote ridotte per la quota del proprio reddito corrispondente alle fasce più basse;
- il comune potrà beneficiare di un maggior gettito a fronte di un contenuto incremento delle imposte a carico dei contribuenti, potendo così ampliare la propria capacità di investimento, con contestuale accrescimento del grado di virtuosità del bilancio comunale;

EVIDENZIATO che il presente atto deliberativo riveste carattere di natura regolamentare;

CONSIDERATO che l'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che le delibere di variazione dell'addizionale comunale IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico appositamente individuato, sempre che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006;

VISTI l'art. 42, comma 2, lett. F) e l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, L 267/2000, che definisce compiutamente le competenze di Consiglio e di Giunta Comunale in materia di entrate tributarie comunali;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Finanziario – rag. Fabio Massimo Ferretti;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l'organo di revisione, con la propria relazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 ha esplicitamente espresso parere favorevole anche in riferimento al presente atto deliberativo;

CON n.11 voti favorevoli, n.3 contrari (Iafate Vincenzo, Soliani Gianluca e Benaglia Francesco), n. 0 astenuti legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

in ragione di quanto espresso in premessa

1) DI STABILIRE, con decorrenza dall'anno 2020, l'aliquota e la soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nel seguente modo:

- Aliquota unica: 0,70%;
- ESENZIONE per reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 15.000,00.

2) DI PUBBLICARE, nei termini di legge, la presente deliberazione, avente valenza regolamentare, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28/02/2014 ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 4 comma 1-quinquies del D.L. n. 16/2012.

3) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

4) DI DICHIARARE il presente atto con apposita e separata votazione (n.11 voti favorevoli; n. 3 contrari: Iafate Vincenzo, Soliani Gianluca e Benaglia Francesco; n. 0 astenuti) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 3038/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 06/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3038/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 06/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005